



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2012 (23.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0105 (COD)**

**9659/12
ADD 1**

**CODEC 1228
ENV 338
WTO 169
MI 309
OC 220**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 29.5.2012

Dichiarazione della Commissione europea

La Commissione osserva come il titolo dell'articolo 5 faccia riferimento alla "Partecipazione dell'Unione alla convenzione", mentre nel paragrafo 1 si parla più genericamente di "partecipazione alla convenzione", che è "responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri". Ricorda che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, la Commissione rappresenta l'Unione in ambiti che esulano dalla politica estera e di sicurezza comune. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la "responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri", di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non si riferisca alla rappresentanza dell'Unione, come si potrebbe evincere dal titolo. L'articolo 5, paragrafo 1, va piuttosto interpretato alla luce della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri stabilita dai trattati.

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda ritiene che le disposizioni concernenti la deroga per l'esportazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 7, non raggiungano un giusto equilibrio tra ambiente e salute, da un lato, e competitività e commercio, dall'altro. Si tratta di un aspetto importante che, già in precedenti consultazioni, diverse parti avevano segnalato richiedere attenzione nei negoziati sulla rifusione. L'Irlanda ritiene che queste disposizioni, così come vengono ora proposte per adozione, continueranno ad impedire efficacemente ai produttori dell'UE di esportare verso paesi terzi le sostanze chimiche elencate all'allegato 1, parte 2, per usi specifici limitati, mentre l'impiego delle medesime sostanze per uguale finalità continua ad essere consentito nell'UE. La conseguenza probabile di tale restrizione è che le stesse sostanze chimiche saranno fornite ai paesi terzi da produttori non europei, con conseguenze negative per i produttori dell'UE ed eventualmente sull'occupazione, in un momento in cui l'UE versa in condizioni economiche particolarmente difficili.

L'Irlanda lamenta che non sia stata adottata nel testo definitivo una soluzione alternativa più equilibrata, in grado di salvaguardare le ambizioni ambientali del regolamento, senza minare le finalità e gli obiettivi della convenzione di Rotterdam.
